



Determinazione assegno divorzio: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 06/05/2019

Criteria per la determinazione dell'assegno di divorzio; coniuge economicamente più debole; funzioni e quantificazione dell'assegno divorzile.

A giustificare l'attribuzione dell'**assegno divorzile** è la mancanza dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente, non il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni



economiche rispetto alla situazione o al tenore di vita matrimoniale.

Quali sono i criteri per determinare l'assegno divorzile?

Nella **determinazione dell'assegno divorzile** spettante al coniuge economicamente più debole, occorre tenere conto del contributo fornito da quest'ultimo alla formazione del patrimonio familiare, della durata del matrimonio e delle aspettative professionali sacrificate durante le nozze.

[Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n.5975](#)

Determinazione dell'assegno di divorzio

Il **riconoscimento dell'assegno di divorzio** in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Il giudizio, premessa la **valutazione comparativa** delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

(Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell'assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di **attività lavorativa** della moglie, sia quello perequativo, valutandone l'apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del **figlio autistico**).

[Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1882](#)

Assegno di divorzio e tenore di vita nel corso del matrimonio

Il riconoscimento dell'**assegno di divorzio**, cui deve attribuirsi e una funzione



assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'**accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi** e comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del **patrimonio** comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto hanno quindi chiarito che il **tenore di vita** nel corso del matrimonio non costituisce più elemento essenziale su cui fondare una **prova**.

Tribunale Perugia sez. I, 08/01/2019, n.27

Assegno divorzile: attribuzione e quantificazione

Posto che i **principi di eguaglianza e di solidarietà** tra i coniugi operano senza limitazioni anche nel divorzio e che, di conseguenza, l'assegno divorzile può assolvere, oltre la funzione assistenziale, anche quella perequativa e compensativa: a) le fasi di **determinazione del diritto all'assegno** (an debeat) e di determinazione dello stesso (quantum debeat) non sono rigidamente distinte, ma complementari, in quanto fondate sugli stessi **canoni** normativi, ivi compresi i criteri elencati nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div.; b) le nozioni di "**autosufficienza**" e di disponibilità di "mezzi adeguati" non sono astratte e parametrizzate a standard obiettivi, ma variabili, in relazione alla concreta vicenda matrimoniale, in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, e tengono altresì conto della posizione sociale dei coniugi non solo come singoli, ma anche con riferimento alla pregressa vita comune; c) per i **matrimoni di breve durata**, con coniugi giovani e idonei al lavoro, prevale il principio di autoresponsabilità, sicché il canone dell'autosufficienza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va valutato con rigore; d) di contro, per i **matrimoni di lunga durata**, caratterizzati da una distribuzione asimmetrica degli impegni familiari, prevale il principio di solidarietà postconiugale, sicché l'assegno divorzile, sussistendo tutti i presupposti di legge, va riconosciuto e quantificato con riferimento, pur tendenziale, al pregresso **tenore di vita coniugale**.

Corte appello Venezia, 26/10/2018, n.2954

Principio di autoresponsabilità economica

In tema di determinazione dell'assegno di cui all'art. 5 della l. n. 898 del 1970 non è il



divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle **condizioni economiche del coniuge** richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare, di per sé, l'attribuzione dell'assegno, ma la mancanza della indipendenza o autosufficienza economica del **coniuge richiedente**.

Infatti, nella fase del giudizio concernente l'an debeat, il coniuge richiedente, per il principio di **autoresponsabilità economica**, è tenuto a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica.

Alle **condizioni reddituali** dell'altro coniuge può aversi riguardo solo nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell'an debeat si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l'assegno.

Corte appello Cagliari sez. I, 23/10/2018, n.895

Funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Il **riconoscimento dell'assegno di divorzio**, al quale deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione di un criterio composito che costituisce il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare "alla luce della valutazione comparativa delle **condizioni economico-patrimoniale** delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". Questo è quanto stabilito dalle Sezioni unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" 11504/2017) dello scorso anno aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'**importo dell'assegno** che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.

Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio; per poi verificare l'**adeguatezza dei mezzi**, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche "in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in **funzione della vita familiare** e che, sciolto il vincolo, produrrebbe



effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte".

[Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287](#)

Assegno divorzile: quando può essere attribuito?

Non può essere attribuito un assegno divorzile sul solo presupposto che il richiedente non svolga **attività lavorativa**. Infatti in materia di assegno divorzile l'**onere della prova** sulla sussistenza delle condizioni previste dall' art. 5 l. 898/1970 incombe sul richiedente e per assolvere a detto onere non basta allegare l'assenza di redditi; il richiedente assegno ha l'onere di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'**indipendenza economica**, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

Tribunale Salerno sez. I, 28/02/2018, n.596

Riconoscimento dell'assegno di divorzio

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una **funzione assistenziale** ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla **conduzione della vita familiare** e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti anche ai fini dell'accertamento del diritto al **riconoscimento della provvidenza**.

Corte appello Cagliari, 16/10/2018, n.868

Mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio

Il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso **tenore di vita** goduto durante il **matrimonio**. Pertanto, se esso non dispone di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versargli un assegno adeguato a tal fine.



La Cassazione ha così respinto le richieste di Berlusconi in ordine alle somme corrisposte alla ex moglie Veronica Lario nel periodo di separazione.

I giudici di legittimità hanno precisato che nella separazione non possono applicarsi i nuovi criteri di determinazione del "quantum" dell'assegno divorzile definiti con la recente sentenza della medesima Corte n. 11504 del 2017 perché si tratta di uno stato prodromico, e in quanto tale differente, rispetto al divorzio. Difatti, per la Corte, il divorzio scioglie gli effetti del matrimonio, mentre la separazione "congela" soltanto il vincolo matrimoniale che continua a produrre effetti.

Cassazione civile sez. I, 16/05/2017, n.12196

Giudizio di separazione personale

Nel giudizio di **separazione personale**, diversamente da quello di **divorzio**, ove le ragioni della decisione e più genericamente le **condizioni dei coniugi** assumono rilievo ai fini della **determinazione dell'assegno** insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della **separazione** al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una **disparità economica** fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte.

[Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n.5251](#)

Quantificazione assegno di divorzio

All'assegno divorzile, teso non a ricostituire il tenore di vita matrimoniale ma a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall'ex economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale, va attribuita una funzione assistenziale, compensativa e perequativa

Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 18287 dell'11 luglio 2018

Sulla determinazione dell'assegno di divorzio incidono anche le decisioni prese dai coniugi durante la vita matrimoniale. Tali scelte, infatti, non solo non si annullano con la fine del rapporto ma continuano a influenzare la situazione personale, reddituale e



patrimoniale di ciascun consorte

Tribunale di Roma, sentenza 2906 del 1° febbraio 2019

Il divorzio non si ripercuote sul diritto dei figli a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza. Infatti con la fine della convivenza non cessa l'obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e anche di garantire loro una stabile organizzazione domestica

Tribunale di Rieti, sentenza 486 del 10 ottobre 2018

La natura composita dell'assegno divorzile - assistenziale nonché perequativo-compensativa - è tesa a consentire al richiedente il raggiungimento concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, anche alla luce delle aspettative professionali sacrificate

Cassazione, ordinanza 5975 del 28 febbraio 2019

La natura perequativo- compensativa dell'assegno di divorzio è imposta da un'interpretazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970 più coerente con i precetti costituzionali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 29 e rispettosa del principio di solidarietà come parametro per riconoscere il diritto

Cassazione, ordinanza 4523 del 14 febbraio 2019

Con la separazione il vincolo coniugale permane per cui i redditi adeguati cui rapportare l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita pregresso, vigendo ancora il dovere di assistenza materiale, diverso dalla solidarietà post coniugale

Tribunale di Velletri, sentenza 403 del 1° marzo 2019

Quando non pagare l'assegno all'ex moglie? GUARDA IL VIDEO

Note:

Autore immagine: assegno divorzile di [goodluz](#)